



provvisoriamente la certificazione delle Commissioni ASL debba specificare, oltre la diagnosi, anche lo stato di Handicap Grave o perlomeno lo stato di necessità di assistenza.

La **circolare INPS 32/2006** ha precisato che lo specialista non può esimersi dall'attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale idonea ad attestare che *“colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”*, così l'art.3 co.1 della L.104/92, versi nelle circostanze descritte al comma 3 del medesimo articolo di legge: *“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”*

Dunque ciò che rileva non è la patologia in sé per sé considerata, bensì le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la stessa determina e che **vanno esplicitate nel certificato** con relativa assunzione di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza.

Certificazione della commissione ASL in attesa di validazione

È possibile concedere i permessi *ex lege* 104/92 sulla base del solo verbale della Commissione medica ASL, in attesa della validazione della Commissione medica di verifica. La **circolare INPS 32/2006** ha infatti chiarito che le commissioni mediche ex art.1 della L.295/1990, quando si pronunciano in tema di accertamento dell'handicap in situazione di gravità, essendo integrate dall'operatore sociale e dall'esperto, esprimono un giudizio che può considerarsi di “rango superiore” a quello formulato dello specialista ASL. È quindi **possibile riconoscere** transitoriamente la prestazione richiesta. Resta evidente che, qualora la Commissione medica di verifica non dovesse ritenere di condividere il riconoscimento della gravità dell'handicap, si dovrà procedere al recupero delle prestazioni erogate.

L'approvazione del medico INPS

I certificati prodotti dagli assicurati, per coloro che assistono, non devono essere necessariamente sottoposti ad approvazione del medico INPS. La legge, infatti, non individua per l'Istituto alcuna possibilità di rettificare il giudizio espresso né nella certificazione provvisoria né in quella definitiva rilasciata dalla prevista Commissione ASL. Anche in quei casi in cui tali documenti vengano sottoposti all'attenzione dei Dirigenti medici, questi ultimi non possono esprimere un giudizio di merito sull'“handicap” e/o sulla “situazione di gravità” che accetti o meno quello formulato da chi è titolato per legge a farlo.

Ovviamente la certificazione suddetta, insieme ad altra eventuale esibita dal richiedente a dimostrazione di quanto sostenuto, potrà essere sottoposta ai Dirigenti medici in servizio presso i CML delle Sedi in via consenziale, in ogni caso ritenuto problematico.

Sindrome di Down

La Legge 289/2002 all'art. 94 co. 3 ha disposto che per i soggetti affetti da sindrome di Down la situazione di gravità può essere certificata anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del “cariotipo”. Inoltre i soggetti con questo handicap sono esenti da successive visite e controlli (Circolare INPS 128/2003).

Grandi invalidi di guerra

I grandi invalidi di guerra sono di per sé considerate persone handicappate in situazione grave ex art. 3 L. 104/92. Per dimostrare tale condizione, dunque, è sufficiente l'esibizione dell'attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (mod. 69) o di copia del decreto concessivo della stessa (Circolare INPS 128/2003).

La domanda

La domanda va presentata all'INPS e redatta sui modelli indicati nella tabella di seguito. La modulistica è disponibile e compilabile on line sul sito Internet dell'Istituto www.inps.it.